

# STATUTO

## Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita l'associazione culturale EST MODUS, di seguito definita Associazione, sulla base delle norme del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente statuto.
2. Essa ha sede legale in Milano, per ora in corso Genova n. 6; la sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo, nel territorio dello stesso Comune, mediante delibera dell'Assemblea Ordinaria; con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie e di rappresentanza in tutto il territorio nazionale.

## Art. 2 - Durata e principio di funzionamento

1. L'Associazione avrà durata illimitata e la sua struttura è democratica.

## Art. 3 – Oggetto sociale

1. L'Associazione, che è apartitica, apolitica e non ha fine di lucro, persegue finalità di promozione umana e sociale attraverso:
  - a) attività di promozione clinica: strutturazione di dipartimenti di medicina olistica presso enti ospedalieri, centri medici, università, case di cura, cliniche e, in genere, strutture di cura in senso generale della persona. Detta attività si esplicherà mediante l'elaborazione di un approccio interdisciplinare e multidisciplinare alla persona derivante dall'apporto di diverse professionalità nei settori della medicina e del benessere degli utenti, in ottemperanza dei protocolli suggeriti ed approvati da Organizzazione Mondiale della Sanità, Unione Europea, Registri delle MNC presso gli Ordini dei Medici, conferenza Stato-Regioni. Il risultato di tale elaborazione potrà essere messo a disposizione delle suddette strutture mediante la stipula di apposite convenzioni e/o contratti.
  - b) attività divulgative e formative, rivolte alla comunità allargata e agli operatori nel campo della salute, del sociale, della scuola e della famiglia attraverso l'organizzazione di corsi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, laboratori, siti telematici, news letters e ogni altra forma di studio e comunicazione; ovvero mediante la creazione al proprio interno di "Istituti di Perfezionamento in Medicina Olistica e di Ecologia Comportamentale", dotandoli dei necessari mezzi finanziari e degli Organi di Gestione.

c) attività editoriali: pubblicazioni scientifiche, atti dei convegni e dei seminari, nonché rivisitazione e aggiornamenti delle letterature nei vari settori di competenza.

d) attività di attuazione di ecologie comportamentali e pedagogiche.

e) messa a punto di nuove metodologie di diagnosi e terapie.

2. Per conseguire le suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non tassativo, potrà ricevere contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni di qualsiasi natura, sia da Enti Pubblici e Privati che da persone fisiche e giuridiche, nonché accettare donazioni e lasciti testamentari.

#### Art. 4 – SOCI

1. I soci si distinguono in tre categorie:

a) Soci Fondatori, sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro ai quali il Consiglio Direttivo, nei 90 giorni dalla costituzione abbia attribuito – a loro richiesta – tale qualifica;

b) Soci Ordinari, sono coloro che a loro richiesta verranno ammessi dal Consiglio Direttivo;

c) Soci Onorari, sono coloro che per la loro personalità, per i particolari servizi da loro resi o per aver contribuito finanziariamente o per aver svolto attività a favore dell'Associazione, sostenendone e valorizzandone l'attività, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo.

2. I Soci Fondatori sono tenuti al versamento della quota annuale e dei contributi straordinari, così come stabiliti dall'Assemblea. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della sola quota annuale. I Soci Onorari sono esentati da ogni versamento di quote e contributi, rimanendo comunque liberi di effettuare donazioni volontarie.

3. Possono essere Soci dell'Associazione sia persone fisiche che persone giuridiche, sia Enti pubblici e Privati di qualsiasi natura, a prescindere dalla nazionalità.

4. Possono essere soci tutti coloro che ne faranno domanda dichiarando di conoscere lo Statuto e di condividerne le finalità.

Non verranno accettate le domande di ammissione di coloro che svolgono, in qualsiasi forma, attività incompatibili con le finalità della Associazione.

5. I soci cessano di appartenere all'Associazione per i seguenti motivi:

- a. Dimissioni, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo
- b. Esclusione, con delibera dell'assemblea, per inadempienza agli obblighi di versamento delle quote e dei contributi per almeno due anni consecutivi
- c. Esclusione per gravi e comprovati motivi, dichiarati con delibera dell'Assemblea; a titolo puramente esemplificativo, costituiscono motivi di esclusione, la violazione degli obblighi e delle norme previsti dal presente statuto
- d. Morte, ovvero, per gli Enti e le persone giuridiche, estinzione, scioglimento, liquidazione o ammissione ad una procedura concorsuale. La qualità di socio non è trasmissibile.

## Art. 5 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Revisore dei conti
- Il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

## Art. 6 – Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi. I soci onorari possono partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ma senza diritto di voto.
2. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e per la discussione di eventuali altri argomenti all'ordine del giorno; inoltre si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta, ve ne sia necessità o ne faccia richiesta motivata la maggioranza del Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente con predisposizione dell'Ordine del Giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, attraverso una comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera espressa, raccomandata, mail, fax).

4. L'assemblea è validamente costituita – in prima convocazione - con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno cinque soci con diritto di voto, oltre i componenti del Consiglio Direttivo.
5. Le delibere delle Assemblee ordinarie sono approvate a maggioranza semplice dei presenti.
6. L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:
  - a. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, designandone il Presidente;
  - b. Nominare un Revisore dei Conti, e un supplente, individuandoli anche fra tutti i soci;
  - c. Nominare il Collegio dei Probiviri, fra tutti i soci;
  - d. Approvare i bilanci preventivo e consuntivo e le relazioni del Consiglio Direttivo che li accompagnano;
  - e. Stabilire l'ammontare delle quote associative e del contributo a carico dei soci Fondatori e ordinari;
  - f. Ogni altro argomento non di competenza dell'assemblea straordinaria.
7. L'assemblea straordinaria, per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
8. L'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto.

#### Art. 7 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi – e comunque fino all'assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali - ed è composto da 3 a 7 membri con funzioni di amministratori, eletti dall'Assemblea, fra i soci Fondatori e Ordinari. Gli Amministratori possono essere rieletti per un massimo di tre mandati.
  - 1.1 La maggioranza semplice del Consiglio Direttivo sarà sempre composta da soci Fondatori.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce 6 mesi, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne fa richiesta un terzo dei membri in carica del Consiglio Direttivo.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera espressa, raccomandata, mail, fax), contenente gli argomenti in discussione.

4. In prima convocazione, il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi. In seconda convocazione esso è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
5. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei membri effettivi presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce; non sono validamente costituite le sedute con la presenza di un solo membro.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Tesoriere e il Segretario.
7. Ha inoltre i seguenti compiti:
  - a. Assumere personale dipendente e/o conferire incarichi professionali;
  - b. Elaborare le proposte di regolamenti di funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - c. Elaborare i bilanci annuali preventivi e consultivi e le relative relazioni accompagnatorie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d. Elaborare e attuare le linee programmatiche e di sviluppo della Associazione;
  - e. Ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
  - f. Aprire e chiudere sedi secondarie e di rappresentanza in tutto il territorio nazionale.
  - g. Deliberare la creazione di "Istituti di Perfezionamento in Medicina Olistica e di Ecologia Comportamentale" determinando il fondo di dotazione annuale e nominandone gli Organi di Gestione.
8. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo procede alla integrazione del Consiglio stesso per cooptazione. Ove venga meno, per qualsiasi ragione, la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente o chi ne fa le veci, provvederà senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

#### Art. 8 – Presidente

1. Il Presidente dirige l'Associazione e ne ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Egli sottoscrive gli atti sociali che impegna l'Associazione nei riguardi sia dei soci sia dei terzi.
3. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

4. Egli può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
5. In caso di conclamato impedimento, per qualsiasi ragione, le funzioni di Presidente sono svolte, per la sola ordinaria amministrazione, dal Segretario che provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per le deliberazioni necessarie.
6. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

#### Art. 9 – Segretario

- a. Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli Associati,
- b. Provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c. E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

#### Art. 10 - Tesoriere

Il Tesoriere ha le seguenti mansioni:

1. Cura l'amministrazione dell'Associazione:
  - a. si incarica della riscossione delle quote deliberate dall'Assemblea e di tutte le altre entrate sotto qualsiasi forma pervenute all'Associazione;
  - b. provvede alla tenuta dei libri sociali contabili, redige un libro cassa e presenta una situazione di debiti/crediti e disponibilità liquide alle riunioni del Consiglio Direttivo;
  - c. redige per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo e relative relazioni accompagnatorie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d. provvede alla conservazione dei beni di proprietà dell'Associazione
  - e. il Tesoriere, con firma congiunta con il Presidente, apre e opera sui conti correnti bancari e postali compresa la loro estinzione;
  - f. si occupa delle formalità burocratiche e fiscali a cui è tenuta l'Associazione nei confronti della amministrazione finanziaria e degli enti governative e pubblici ai quali è obbligata ad iscriversi.

#### Art. 11 – Revisore dei Conti

Al Revisore dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Egli deve redigere una relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio.

#### Art.12 Collegio dei Probiviri

Qualsiasi Socio può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari.

Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e Associazione, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

#### Art. 13 – Risorse Economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
  - a. Quote e contributi degli associati;
  - b. Eredità, donazioni e legati;
  - c. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, e di qualsiasi altro Ente o istituzione pubblica o privata anche a rilevanza internazionale;
  - d. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero da altre attività di natura commerciale comprese le sponsorizzazioni;
  - e. Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  - f. Entrate derivanti da qualsiasi iniziativa promozionale finalizzata al finanziamento dell'Associazione;
  - g. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. L'Associazione è tenuta, per tre anni o per il maggior termine previsto dalla normativa, alla conservazione e alla documentazione con l'indicazione dei

soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alla lettera b. c. d. e. del precedente primo comma, nonché alla documentazione relativa alle erogazioni liberali e queste sono finalizzate alle eventuali detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

3. I fondi sono depositati presso uno o più istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.
5. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell'Associazione, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

#### Art. 14 - Bilanci d'esercizio

1. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti.
2. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.
3. Il bilancio preventivo deve indicare i progetti che impegneranno l'Associazione per l'esercizio a cui si riferisce e le relative fonti di finanziamento;
4. Il bilancio preventivo e consuntivo devono coincidere con l'anno solare.
5. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito all'interno dell'attività associativa.

#### Art. 15 – Modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto

Le proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere presentate da tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci Fondatori e almeno un terzo dei soci Ordinari, ovvero dal Consiglio Direttivo che adotta tale proposta a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Tutte le proposte devono essere sottoposte all'Assemblea e da essa approvate con le maggioranze previste dall'art.6 comma 7.

#### Art. 16 – Scioglimento

In caso di delibera di scioglimento approvata dall'Assemblea secondo quanto previsto all'art. 6 comma 8, la relativa delibera dovrà contenere la nomina di uno o più liquidatori, i loro poteri e le direttive per la liquidazione, ivi compresa la destinazione dei fondi o beni residui.



Art. 17 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di leggi in materia, vigenti tempo per tempo.